

Polizza Leasing Immobiliare

Mod. 11256P - Ed. 02/2012

Condizioni di Assicurazione

Indice

- DEFINIZIONI

* <i>Definizioni relative all'Assicurazione in generale</i>	<i>Pag. 2</i>
* <i>Definizioni relative all'Assicurazione Incendio</i>	<i>Pag. 2</i>
* <i>Definizioni relative all'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi</i>	<i>Pag. 2</i>

- <i>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI</i>	<i>Pag. 2</i>
---	---------------

- CONDIZIONI GENERALI

* <i>Norme che regolano l'Assicurazione in generale, valide per entrambe le Sezioni</i>	<i>Pag. 3</i>
* <i>Sezione I) Incendio – Norme che regolano l'Assicurazione Incendio</i>	<i>Pag. 4</i>
* <i>Sezione II) R.C.T. – Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi</i>	<i>Pag. 7</i>

- <i>CONDIZIONI PARTICOLARI</i>	<i>Pag. 8</i>
---------------------------------	---------------

- <i>ESTENSIONI DI GARANZIA</i>	<i>Pag. 10</i>
---------------------------------	----------------

Definizioni

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

- **Assicurato / Locatore:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione
- **Conduttore:** il locatario dei Fabbricati assicurati
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione
- **Franchigia:** l'importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato
- **Indennizzo / Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- **Scoperto:** la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Società:** l'impresa assicuratrice

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

- **Atti di terrorismo:** qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento a collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta tempe-

ratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Salvo patto speciale, si intende Assicurato esclusivamente il Fabbricato come risultante dal contratto di leasing indicato nella scheda di Polizza, rimanendo escluse le migliorie e le opere addizionali, anche di impiantistica, non apportate dall'Assicurato / Locatore.

- **Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

- **Incombustibili** - Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione: Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

- **Tetto:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- **Cose:** i beni materiali e gli animali

Caratteristiche costruttive dei fabbricati

Salvo quanto diversamente indicato nella scheda di Polizza, sono comunque esclusi dalla presente Assicurazione i Fabbricati che non abbiano strut-

ture portanti verticali in materiali incombustibili, nonché pareti esterne e manto del Tetto per almeno 8/10 in materiali Incombustibili.

Condizioni Generali

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,* fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga e cessazione dell'Assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

L'Assicurazione è automaticamente risolta con effetto dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello del riscatto delle Cose assicurate da parte del Contraente o di quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, ed in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in Polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 11 - Vincolo

La presente Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato e pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun Indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi Indennizzo per Sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'Assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato;
- g) non apportare alla Polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'Assicurazione.

SEZIONE I) INCENDIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza:

1) i danni materiali, anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, ai Fabbricati assicurati descritti nella scheda di Polizza:

a) direttamente causati da:

* Incendio;

* fulmine;

* Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;

* caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o Cose trasportate;

b) direttamente causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, o anormale funzionamento degli impianti al servizio dei fabbricati, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;

c) direttamente causati da:

* bang sonico, cioè onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

* rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottura di congegni meccanici.

2) i guasti arrecati ai Fabbricati assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire oppure arrestare l'Incendio.

3) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.º 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile per quello stesso Sinistro, fermo quanto disposto dall'art. 25 - Limite massimo dell'Indennizzo.

Art. 13 – Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), rivoluzione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato, provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da

trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasioni di radiazioni provocate all'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio.

d) causati con dolo del Contraente, Conduttore o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni, allagamenti, neve, gelo, grandine e simili altri eventi naturali;

f) agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio se l'evento é determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;

g) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

h) di fenomeno elettrico agli impianti al servizio del Fabbricato a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali é prestata l'Assicurazione;

i) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Fabbricati assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Fabbricati assicurati.

Art. 14 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, ad avvalersi del diritto di surroga spettante in base all'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.**

Art. 15 – Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area.

Art. 16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 17 - Ispezione dei Fabbricati assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i Fabbricati assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 18 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;***
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;***
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del Sinistro e la causa presunta dello stesso nonché l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;***
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;***
- e) fornire la dimostrazione del valore del Fabbricato danneggiato e le spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).***

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzo-

neri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 24;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 22 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di

dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Valore dei Fabbricati assicurati e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che i Fabbricati assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- c) applicando il deprezzamento indicato alla suddetta lettera b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- d) calcolando il supplemento che, aggiunto all'Indennizzo di cui alla precedente lettera c), determina un'indennità complessiva calcolata senza l'applicazione del deprezzamento indicato al punto b).

Il pagamento del supplemento d'Indennizzo di cui alla lettera d) avverrà sulla base delle condizioni di seguito specificate:

- 1) il pagamento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione e/o la riparazione secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano i Fabbricati colpiti, **purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- 2) il supplemento di Indennizzo viene riconosciuto in misura:
 - I) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al valore di cui alla lettera a);
 - II) parziale se la somma assicurata è inferiore al valore di cui alla lettera a) ma superiore al valore di cui alla lettera b); in questo caso risulta assicurata solo una parte del supplemento di Indennizzo, per cui lo stesso viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intero supplemento di Indennizzo;
 - III) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore di cui alla lettera b);

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di Indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) agli effetti dell'Indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun Fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base al disposto della lettera b);

5) il pagamento del supplemento d'Indennizzo riguarda soltanto i Fabbricati relativi a reparti in stato di attività.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Articolo 23 - Assicurazione parziale.

Art. 23 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale

Se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata risulterà insufficiente in misura non superiore al 10% (dieci per cento). Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Art. 24 - Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Conduttore, sono tenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni da loro stipulate contro gli stessi danni sopra la totalità o parte delle Cose assicurate con la presente Polizza, così come si obbligano, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso alla Società.

Questa ha diritto di farsi rilasciare copia delle polizze stipulate con altra Società e può recedere dal contratto, dandone comunicazione all'Assicurato entro 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.

In caso di Sinistro l'Assicurato e/o il Conduttore, sono obbligati a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni, per gli stessi rischi, esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa Polizza.

Se esistono altre assicurazioni sulle stesse Cose e per gli stessi rischi, la presente Assicurazione è operante soltanto per la parte di danno indennizzabile a termini della medesima e non coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 25 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 26 - Pagamento dell'Indennizzo

Valutato il danno, concordato l'Indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni.

Se é stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 comma c) e d).

SEZIONE II) R.C.T.- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Art. 27 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati indicati nella scheda di Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- pannelli fotovoltaici;
- aree tutte di pertinenza dei fabbricati (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi fissi per bambini.

Si intendono comunque esclusi i rischi derivanti dall'esistenza di:

- parchi di superficie superiore ad un ettaro;
- attrezzature ed impianti sportivi.

Art. 28 - Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro in rapporto di parentela o affinità, se conviventi con i medesimi;**
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla proprietà del Fabbricato, nonché le persone che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione a lavori riguardanti il Fabbricato Assicurato, o i relativi impianti.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- c) prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;**
- d) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia per qualsiasi titolo o destinazione;**
- e) da furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricoli e di servizio;**
- g) derivanti dall'esercizio nei fabbricati descritti nella scheda di Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini, condomini e loro familiari;**
- h) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione;**
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
- l) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- m) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'amianto.**

Art. 29 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale é assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testi-

moni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 30 - Gestione delle vertenze dei danni - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la Polizza l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elemen-

ti utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato - al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti - e di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società; in caso contrario la Società si riserva il diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

CP 1 – Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza.

C P 2 - Danni a fissi ed infissi

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai fissi ed agli infissi del Fabbricato causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto stabilito nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

C P 3 – Fenomeni atmosferici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato Assicurato da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontra-

bile su una pluralità di Cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze.

La Società non indennizza i danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- *intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;*
- *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;*
- *mareggiata e penetrazione di acqua marina;*
- *formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;*
- *gelo, sovraccarico di neve;*
- *cedimento, franamento o smottamento del terreno;*

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- *alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;*
- *recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;*
- *fabbricati o Tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, fabbricati o Tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemen-*

to-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

C P 4 - Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai Fabbricati assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati assicurati.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;***
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;***
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;***
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti.***

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

C P 5 - Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta

La Società, in caso di danno indennizzabile arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o tecnici esistenti nei Fabbricati assicurati, indennizza le spese sostenute per la ricerca della suddetta rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella

scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

C P 6 – Rottura lastre

La Società indennizza i danni di rottura accidentale di lastre di vetro pertinenti ai fabbricati assicurati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

C P 7 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia superiore a euro 200.000,00.

L'obbligazione della Società sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

C P 8 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di Indennizzo né riduzione dello stesso, ***sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.***

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Estensioni di garanzia per la Sezione I - Incendio

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

EG A) – Atti dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente Estensione di garanzia, l'art. 13 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato e integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

- a) ***verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;***
- b) ***verificatisi in occasione di Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;***
- c) ***di inondazione, alluvione, allagamento o frana;***
- d) ***causati con dolo del Contraente/Conducente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;***
- e) ***di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;***
- f) ***di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;***
- g) ***di fenomeno elettrico;***
- h) ***causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;***
- i) ***verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Fabbricati assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;***
- l) ***indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Fabbricati assicurati;***

Nel caso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre

5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, satelliti e veicoli spaziali, loro parti o Cose trasportate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- ***il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;***
- ***qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;***
- ***quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.***

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni decorrente dalla relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

EG B) – Allagamenti

A parziale deroga dell'art. 13, comma e) – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai Fabbricati assicurati da allagamento (presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto) verificatosi all'interno dei Fabbricati stessi a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La Società non indennizza i danni:

- a) ***causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;***

- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;**
- d) causati da fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;**
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia;**
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

EG C) – Inondazioni e Alluvioni

A parziale deroga dell'art. 13, comma e) – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – direttamente causati ai Fabbricati assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;**
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui Fabbricati assicurati;**
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;**
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- e) alle strutture mobili all'aperto.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

EG D) – Terremoto

A parziale deroga dell'art. 13, comma e) – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – direttamente causati ai Fabbricati assicurati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, maremoto, inondazione e alluvione;**
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui Fabbricati assicurati.**
- c) di smarrimento, furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

EG E) – Sovraccarico neve

A parziale deroga dell'art. 13 comma e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai Fabbricati assicurati da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento ai Fabbricati medesimi.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;**
- b) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente estensione di garanzia);**
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;**
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e fotovoltaici, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei Fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul Tetto.**

- e) da valanghe e slavine;**
- f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

EG F) – Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 13, comma h) – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio del Fabbricato Assicurato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;**
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova,**
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella scheda di Polizza; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per singolo Fabbricato, somma maggiore a quanto previsto nella scheda di Polizza.

EG G) - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella

Scheda di Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- **a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente e/o affine se con loro convivente;**
- **quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.